

LA RESPONSABILITA' DEL DATORE DI LAVORO PER L'INFORTUNIO DEL TERZO

B&P NEWS

Infortunati sul lavoro

Con sentenza n.13583 del 26 febbraio 2019 la Corte di Cassazione affronta il tema della responsabilità del datore di lavoro per l'**infortunio occorso ad un terzo dipendente di un'altra azienda**.

Il caso

La vicenda esaminata dalla Suprema Corte attiene un infortunio mortale occorso in uno stabilimento al dipendente di una azienda che si occupava del trasporto di merci. Tale sinistro veniva **addebitato al datore di lavoro della diversa azienda** che nell'opificio si occupava della movimentazione del materiale.

La contestazione mossa, da quanto si può comprendere in sentenza, richiamava - in un capo diverso rispetto a quello relativo al reato di omicidio colposo - le violazioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro ossia gli artt. 70, 71 e 163 d.lgs. 81/2008, per aver consentito l'utilizzo del carrello a soggetti inidonei e comunque non autorizzati e per non aver predisposto la necessaria segnaletica.

La Corte d'appello dichiarava estinto il reato, non considerando le contestazioni di colpa specifica e quindi ritenendo il reato non aggravato: solo in caso di ritenuta aggravante della violazione della normativa in materia di infortuni sul lavoro, difatti, opera, per il reato di omicidio colposo, il raddoppio del termine di prescrizione.

Secondo la Corte territoriale, peraltro, le contestazioni di colpa specifica avrebbero dovuto/potuto essere contestate al datore di lavoro del dipendente deceduto. Veniva inoltre esclusa la responsabilità del prevenuto stante le plurime imprudenze della vittima (che impiegava il carrello pur sapendo di non essere a ciò autorizzato, non utilizzava i mezzi di ritenzione né rispettava le istruzioni del manuale d'uso).

La sentenza

La Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore generale e dei difensori delle parti civili.

In particolare, evidenzia la Corte, la contestazione di colpa specifica – che comporta appunto la sussistenza dell'aggravante di violazione di norme antinfortunistiche - era evidente già nel capo di imputazione così come formulato.

E' inoltre errato, secondo la Corte, escludere l'esistenza dell'aggravante solo perché la vittima non era un dipendente del datore di lavoro imputato.

Al datore di lavoro può essere infatti addebitato anche l'infortunio di un terzo in tanto in quanto:

- a) vi sia una violazione di norme prevenzionistiche;
- b) tra tale violazione e l'infortunio sussista ovviamente il nesso causa/effetto;
- c) il terzo estraneo all'attività lavorativa si trovi in un "*ambiente di lavoro*" e tale presenza fosse prevedibile dal datore di lavoro.

19.4.2019

Marina Zalin


